



# COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA

(Prov. di Caserta)

Al Comando Polizia Locale  
Alla Stazione Carabinieri

## UFFICIO DEL SINDACO

### NUOVE MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SUL TERRITORIO COMUNALE

Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GU n.55 del 4-3-2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione De Luca n. 8 del 8/3/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione De Luca n. 10 del 10/3/2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Visto il proprio precedente provvedimento del 5/3/2020 e del 9 marzo prot. 2584;

**DISPONE**

**FINO AL 3 APRILE 2020**

1. **evitare ogni SPOSTAMENTO** in entrata e in uscita dal comune, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di necessita' o per motivi di salute. (previa autocertificazione come da modello **ALLEGATO**)
2. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria **e febbre (maggiore di 37,5° C)** e' fortemente raccomandato di **rimanere presso il proprio domicilio** e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
3. **divieto assoluto** di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
4. **sono consentite le attivita' di RISTORAZIONE E BAR dalle ore 6.00 alle ore 18.00**, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del



U  
COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA  
Protocollo N.0002640/2020 del 10/03/2020

- rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
5. **sono consentite le altre ATTIVITA' COMMERCIALI** a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, e tali da garantire **la distanza di almeno un metro** con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  6. **sono chiuse LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, nonché i corsi professionali** e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.
  7. **sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.** Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; LO SPORT E LE ATTIVITA' MOTORIE SVOLTI ALL'APERTO SONO AMMESSI ESCLUSIVAMENTE A CONDIZIONE CHE SIA POSSIBILE CONSENTIRE IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN METRO;
  8. **sono sospese tutte le manifestazioni organizzate,** nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico,
  9. l'apertura dei **LUOGHI DI CULTO** e' condizionata alla possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro **Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;**
  10. **sono sospese le PROCEDURE CONCORSUALI**
  11. nelle giornate **festive e prefestive** sono chiuse **LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA.** Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui , le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
  12. **LA CHIUSURA NON E' DISPOSTA PER FARMACIE, PARAFARMACIE E PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI,** il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
  13. sono sospesi gli **esami di idoneità alla guida.**

Si conferma fino al 3 aprile 2020, la sospensione delle seguenti attività:

- **ristoranti e bar dopo le ore 18,00.**
- palestre, centri benessere;



- scuole di ballo e locali assimilati;
- Ludoteche, centri gioco, doposcuola pubblici e privati;
- Sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- centri sportivi,
- centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- barbieri, parrucchieri, centri estetici;

### **DISPONE**

Per il Comando di Polizia Locale del Comune di San Cipriano D'Aversa il controllo del rispetto delle indicazioni previste dalle norme vigenti in maniera diffusa e dettagliata e invita la Stazione dei Carabinieri a vigilare sull'osservanza della presente.

Le presenti disposizioni sono valide fino alla data del 3 Aprile 2020 salvo modifiche successive.

SI ALLEGA TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MISURE

SI ALLEGA MODELLO AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI

San Cipriano D'Aversa li 10/3/2020



**IL SINDACO**

**Dott. VINCENZO CATERINO**